

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
[TO^{be}UNCONVENTIONAL]

Articolo 1 - Costituzione - E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata [TO^{be}UNCONVENTIONAL][®], detta di seguito Associazione.

L'Associazione:

- è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
- persegue esclusivamente finalità di divulgazione, promozione e valorizzazione di cose, storie, luoghi, eventi, persone di interesse artistico, culturale, turistico, ludico, formativo, didattico ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse e le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dallo Statuto;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Articolo 2 - Sede - L'Associazione ha sede in TORINO, Corso RE UMBERTO n. 30.

Il Consiglio direttivo può in qualunque momento disporre il trasferimento della sede nell'ambito della stessa o di altre città; può, inoltre, costituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati.

Articolo 3 - Durata - L'Associazione ha durata indeterminata fino a quando gli associati ne condividono l'esistenza.

Articolo 4 - Attività (oggetto sociale) - L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale e territoriale. Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali e artistiche, ricreative e sportive, enogastronomiche, turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Sono finalità specifiche dell'Associazione:

- promozione, ideazione e organizzazione - *anche e con i Soci Sostenitori Promotori Locali* – su tutto il territorio nazionale di iniziative, eventi, incontri di social eating - *anche con modalità flashmob o long-mob* - in luoghi pubblici e privati (strade, parchi, piazze, cortili, palazzi...) destinati ad un pubblico di bambini e adulti;
- ideazione, promozione, divulgazione e organizzazione dell'iniziativa e del progetto Cena in Bianco® Unconventional Dinner® su tutto il territorio nazionale anche e con i Soci Promotori Locali;
- promozione di social eating, incoming, di percorsi culturali e interculturali, artistici, letterari, poetici, linguistici;
- creazione di laboratori riguardanti tutti gli ambiti artistici e culturali;
- organizzazione di eventi ludici, artistici e culturali e creazione di blog magazine e realizzazione di pagine social per gli stessi;
- educazione non formale rivolta a tutte le età, dai più piccoli ai più grandi;
- formazione professionale e amatoriale per giovani e adulti;
- realizzazione e partecipazione a manifestazioni di interesse storico, artistico, culturale, legate agli usi e tradizioni di comunità locali;
- valorizzazione di percorsi turistici, culturali, sportivi, etici, ambientali, storici, enogastronomici legati alle peculiarità del territorio;
- creazione di laboratori, eventi, seminari, sulla cultura dei luoghi, delle persone, alimentazione, storia, cinema, musica, turismo
- promozione del turismo e dei percorsi sensoriali e di gusto tra le persone come esperienza di conoscenza e di incontro;
- promozione e organizzazione di eventi ludici, artistici, musicali, sportivi, culturali con attività diretta di press office e web pr;
- collaborazione con altre associazioni e/o istituzioni e/o enti pubblici nell'organizzare manifestazioni di carattere culturale, ludico, artistico, turistico, sociale e, in genere, iniziative di interesse dell'Associazione;
- gestione di spazi all'interno dei quali promuovere e realizzare le finalità proprie dell'Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 5 - Soci - Fanno parte dell'Associazione: coloro che sottoscrivono il presente statuto; le persone fisiche e giuridiche che – *condividendo le finalità dell'Associazione* - ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. Ai fini dell'adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

Soci Fondatori: sono tali tutti coloro che intervengono all'atto di costituzione dell'Associazione;

Soci Ordinari: tali soci possono essere persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati, cittadini italiani e/o stranieri che vengono successivamente chiamati a far parte dell'Assemblea Generale dei Soci su proposta di almeno due Soci Fondatori e/o Ordinari, secondo la procedura stabilita dal Regolamento. La proposta, sentito il parere del Consiglio direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti. I candidati vengono scelti tra i Soci che prestano con assiduità e competenza la loro opera di volontari in seno all'Associazione. I Soci ordinari si considerano decaduti se per un triennio consecutivo fanno mancare la loro collaborazione all'Associazione e comunque se risultano assenti per tre Assemblee consecutive, senza giustificato motivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Soci Sostenitori e Soci Sostenitori Promotori Locali: sono Soci Sostenitori coloro che, mossi da spirito di solidarietà, condividono i valori e le finalità dell'Associazione, sostengono la comunità, i progetti, le iniziative, le attività di divulgazione, il sito e il blog, il format di social eating *Cena in Bianco® Unconventional Dinner®*, la sua promozione, le cene, le eventuali raccolte fondi collegate ad esse.

Sono Soci Sostenitori Promotori Locali i soci che chiedono di poter promuovere, divulgare e realizzare l'iniziativa di social eating promossa dall'Associazione, con e sotto la totale propria responsabilità, a livello locale, quindi nella propria città/paese, da soli o di loro comune accordo con altri privati e/o Associazioni (anch'essi Soci Sostenitori Promotori Locali) nel rispetto delle finalità dell'Associazione e delle regole che la caratterizzano.

La sua ammissione prevede una richiesta di autorizzazione a poter promuovere, divulgare e organizzare i progetti e le iniziative dell'Associazione tra cui il format *Cena in Bianco® Unconventional Dinner®*, nella propria località o più di una, per una singola edizione. Il Socio potrà replicare le edizioni successive dell'iniziativa qualora ne faccia richiesta di associazione l'anno successivo e la stessa venga accolta. Ciascuno con la sua adesione annuale (anno solare con scadenza al 31.12 di ogni anno) conferisce la sua quota associativa. Sia i Soci Sostenitori che i Soci Sostenitori Promotori Locali hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Soci Benemeriti: sono tali coloro che, per particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, siano qualificati come tali dal Consiglio Direttivo. I Soci Benemeriti non versano quota individuale associativa annuale.

I Soci svolgono attività volontaria non retribuita e tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Il presente Statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione. Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione dei Soci avviene a giudizio insindacabile e non motivato del Consiglio Direttivo ed ha durata annuale. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non è rivalutabile. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Le quote annuali (anno solare con scadenza al 31.12 di ogni anno) sono definite dal Consiglio Direttivo entro 2 mesi dall'inizio dell'anno solare. La domanda di ammissione è eventualmente accolta dal consiglio direttivo entro 30 giorni.

Art. 5A - Assemblea dei Soci Promotori Sostenitori Locali

1.) L'Assemblea dei Soci Promotori Sostenitori Locali è composta da tutti i Soci Promotori Sostenitori Locali in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso. L'Assemblea viene convocata di norma una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione.

2.) Competenze dell'Assemblea sono:

- eleggere tra i Soci Sostenitori Promotori Locali da uno fino a sei Rappresentanti sul territorio, in proporzione al loro numero complessivo, che entrano a far parte dell'Assemblea Generale;
- promuovere l'iniziativa sul territorio
- proporre attività sociali e ricreative di promozione del format e delle iniziative di social eating che possono integrare i progetti già in essere dell'Associazione;
- collaborare ove richiesto e condiviso con il Consiglio Direttivo per migliorare il funzionamento e le attività progettuali della Sede;
- divulgare nel proprio territorio e nella propria regione le iniziative dell'Associazione e supportare la comunicazione per coinvolgere i propri partecipanti e i propri sostenitori;
- informare tempestivamente il Consiglio Direttivo ove si verificano opportunità per l'Associazione e per gli altri Soci, emergano problematiche, vengano a conoscenza di situazioni di plagio che vadano a minare l'immagine della loro iniziativa locale e di quella dell'Associazione.

Il numero dei rappresentanti eleggibili è proporzionale al numero complessivo dei Soci Promotori Sostenitori Locali in ragione di 1 rappresentante ogni 100 Soci Promotori Sostenitori Locali, i rappresentanti eleggibili rimangono comunque sei.

Articolo 6 - Diritti e obblighi dei soci- I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'Associazione dando in qualsiasi momento le dimissioni in forma scritta, ratificate dal Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente Statuto;
- pagare annualmente la quota sociale nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio - La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morosità, dopo il mancato versamento di due annualità consecutive e per delibera del Consiglio Direttivo;
- indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del nome dell'Associazione;
- altre cause previste dalla legge.

Articolo 8 – Amministrazione e Patrimonio - Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc..);
- contributi ed elargizioni da parte dei privati, nonché di enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- introiti realizzati nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- donazioni, lasciti testamentari e liberalità in genere;
- redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- dalle destinazioni del 5 per mille previste dalla legislazione fiscale.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, estinzione, recesso esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione - Gli organi dell'Associazione sono:

- ASSEMBLEA DEI SOCI,
- CONSIGLIO DIRETTIVO,
- PRESIDENTE,

Art. 10 – Assemblea - L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti e dai rappresentanti dei Soci Promotori Locali. Hanno diritto di partecipazione tutti i soci fondatori e ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

E' ammessa la rappresentanza dei soci per delega. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe, che devono essere scritte.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno; essa viene convocata dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega.

La convocazione è fatta tramite lettera raccomandata, fax o mail o altro canale telematico, almeno trenta giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

All'ASSEMBLEA ORDINARIA spetta:

- la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché l'elezione del Presidente e del Vice Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dell'ingresso dei Soci;
- l'approvazione dei programmi di attività e di intervento dell'Associazione;
- l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti.

All'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è riservata:

- la modifica del presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione, secondo quanto precisato al successivo art. 17;
- qualsiasi delibera sia inserita nell'ordine del giorno

Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega nell'assemblea validamente costituita.

Art. 11 – Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e dura in carica per un periodo di tre anni. Il numero dei suoi componenti varia da tre a nove secondo delibera dell'Assemblea. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, l'Assemblea nella prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Le cariche sono onorifiche e non è previsto alcun gettone di presenza; i membri del Consiglio Direttivo possono al massimo chiedere un rimborso spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile alla stessa.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera l'ammissione dei soci;
- delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca di qualità soci;
- determina le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo
- sottopone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- istituisce commissioni o gruppi di lavoro;
- assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni
- formula proposte all'Assemblea;
- nomina se e ove necessario referenti territoriali che risponderanno direttamente al Consiglio;
- il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato;
- le funzioni del Consiglio Direttivo possono essere delegate al Presidente dal Consiglio direttivo, fermo restando le funzioni di indirizzo sulle attività dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti con remunerazione preconcordata, in regime di lavoro autonomo e non subordinato.
- entro il 31 dicembre di ogni anno approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea e determina l'ammontare delle quote sociali;
- segue l'attuazione dei programmi dell'associazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'assemblea dei soci;
- delibera in caso di urgenze di carattere straordinario;

- predisporre i regolamenti interni;
- stabilisce l'entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi Soci;
- delibera su attività da svolgersi con fornitori esterni a supporto (sede, sito, blog, gestione eventi, commercialista, legale...).

Il Consiglio Direttivo è regolarmente riunito per la delibera con presenza di almeno due terzi dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei suoi membri presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente stesso o di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 12 - Presidente dell'associazione - Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, e rimane in carica per il periodo di tre anni.

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio relativamente alla ordinaria amministrazione.

Egli cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci.

In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo concordando l'ordine del giorno con il Segretario;
- presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci;
- rappresenta l'Associazione verso l'esterno.

Art. 13 - Vice Presidente - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14 – Segretario - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione dell'attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro dei soci.

Art. 15 – Tesoriere- Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Il tesoriere gestisce i fondi dell'Associazione, effettua i pagamenti autorizzati dal Presidente, cura la riscossione delle quote associative e deposita le somme in un conto corrente bancario presso una banca scelta dal Consiglio Direttivo.

Redige i bilanci, le situazioni contabili e patrimoniali dell'Associazione.

Articolo 16 - Bilancio o rendiconto - Annualmente deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

Articolo 17 - Scioglimento e liquidazione - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme transitorie - In concomitanza con l'approvazione del presente Statuto i soci fondatori provvederanno alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente.

Articolo 19 – Rinvio - Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

Articolo 20 - Linee Guida comportamentali - Il documento che conterrà le linee guida comportamentali degli Associati Fondatori, Ordinari e Sostenitori Promotori Locali sarà redatto e approvato dal Consiglio Direttivo . Le linee guida comportamentali allegate al presente Statuto nel documento Condizioni ed Obblighi e Regolamento della Manifestazione costituiscono parte integrante dello stesso. Gli Associati si impegnano a rispettare le linee guida e il mancato rispetto è causa di decadenza , di cui all'art. 7 del presente Statuto.